



Delibera della Giunta Regionale n. 79 del 14/03/2013

A.G.C.10 Demanio e Patrimonio

Settore 1 Demanio e Patrimonio

Oggetto dell'Atto:

SDEMANIALIZZAZIONE DI SUOLO NEL COMUNE DI SCISCIANO (NA), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 03.11.1993, ART.2.

Assessore Ermanno Russo

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con Decreto di esproprio prot. n. 10325 del 29.11.1996 veniva dichiarata l'espropriazione della particella 1189 del foglio 1 del Comune di Scisciano di proprietà del sig. Ariola, nell'ambito dell'intervento per la costruzione del raddoppio in nuova sede della tratta Pomigliano - San Vitaliano, in favore della Gestione Commissariale Governativa della Circumvesuviana;
- b. che detta opera venne affidata in concessione dal Commissariato Straordinario del Governo al Consorzio COSNO, con atto aggiuntivo alle convenzioni nn. 1, 2 e 7 rep. n. 34 registrato al n. 1346/ID del 28.3.1985;
- c. che la particella 1189 con tipo di frazionamento n. 1087 del 23.7.1995 veniva divisa in due particelle la 2290 e la 2291 rispettivamente di 996 mq e 2500 mq;
- d. che detto Decreto di esproprio n. 10325 del 29.11.1996 dichiarava l'espropriazione dell'intera particella 1189 del foglio 1 del comune di Scisciano per una superficie superiore alla sua effettiva consistenza;
- e. che per la realizzazione dell'opera veniva occupata ed utilizzata solo la particella 2291 del foglio 1;
- f. che l'area coincidente con la particella 2290 non risulta essere mai stata occupata dalla Gestione Commissariale Governativa e risulta essere sempre stata nella disponibilità del sig. Ariola a cui risulta intestata solo catastalmente in quanto la trascrizione dei beni espropriati è stata eseguita sulla particella madre (1189) e non sulle particelle derivate (2290 e 2291) rimaste in catasto intestate alla ditta Ariola;
- g. che con Accordo di programma stipulato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 422/1997 tra Stato e Regione Campania in data 10.02.2000 tutti i beni facenti capo alla Gestione Commissariale Governativa della Circumvesuviana venivano trasferiti alla Regione Campania;
- h. che, in data 12.1.2010, l'avv. Michele Romaniello, in nome e per conto del sig. Carmine Granato, procuratore generale del sig. Ariola Antonio, notificava alla Circumvesuviana e alla Gestione Governativa della Circumvesuviana, nonché all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ricorso al TAR Campania, per l'impugnativa del silenzio-rifiuto, formatosi sull'atto di invito e/o istanza di retrocessione, chiedendo all'adito Tribunale di ordinare agli Enti interessati di concludere il procedimento relativo alla retrocessione della particella 2290, oggetto della controversia;
- i. che con nota acquisita al protocollo della Regione Campania con il n. 0944415 del 20.12.2012, l'avv. Michele Romaniello trasmetteva al Settore demanio e Patrimonio la procura con la quale il sig. Ariola Antonio designava suo procuratore il sig. Granato Carmine;
- j. che con sentenza n. 2284 del 2010, il TAR accoglieva il ricorso del sig. Ariola ed ordinava alle amministrazioni interessate di avviare il procedimento di retrocessione;
- k. che con sentenza n. 190/2011 il TAR Campania – Sezione Quinta - disponeva la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza n. 2284/2010;
- l. che con ordinanza n. 03858/2012 Reg. Prov. Coll. il TAR Campania invitava la Regione Campania a pronunciarsi sulla proprietà del bene oggetto della richiesta di retrocessione e sulla propria disponibilità, laddove proprietaria, ad eseguire quanto statuito;
- m. che l'Ente legittimato a retrocedere la particella 2290 è la Regione Campania in quanto proprietaria della stessa per effetto del decreto legislativo n. 422/1997;

CONSIDERATO:

- a. che, per poter procedere all'alienazione del suolo de quo, occorre procedere alla sdemanializzazione dello stesso in modo da classificare il bene da demaniale a bene patrimoniale disponibile in quanto non utile alla destinazione di pubblica utilità;
- b. che, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 03.11.1993 n. 38, la Giunta Regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra;

RITENUTO:

- a. di dichiarare la sdemanializzazione del bene in oggetto in quanto venuto meno l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di esproprio;

VISTO:

- a. la legge regionale 38/1993 articolo 2;
- b. il D. Lgs n. 422/1997;
- c. il D.P.R. n. 327/2001;
- d. la sentenza n. 2284/2010 del TAR Napoli;
- e. la sentenza n. 190/2011;
- f. l'ordinanza del TAR Campania n. 03858/2012 Reg. Prov. Coll.;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono ripetute e trascritte;

- 1. di dichiarare, ai sensi della normativa vigente, la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità del suolo ricadente nel Comune di Scisciano (NA) individuato in catasto terreni al foglio 1 particella 2290 dell'estensione di mq. 996, in quanto lo stesso risulta non utile per il funzionamento della tratta ferroviaria;
- 2. di dichiarare la sdemanializzazione dell'area di cui al punto 1. e disporre il passaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 38/1993, dalla categoria di beni demaniali alla categoria dei beni patrimoniali disponibili;
- 3. di demandare il dirigente del Settore Demanio e Patrimonio a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto, per procedere alla retrocessione del suolo di cui al punto 1. così come statuito con ordinanza del TAR Campania n. 03858/2012 Reg. Prov. Coll.;
- 4. di inviare il presente atto, ad esecutività conseguita;
 - 4.1 al Settore Demanio e Patrimonio per gli adempimenti di competenza;
 - 4.2 al Settore Entrata e Spesa di Bilancio per opportuna informativa;
 - 4.3 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
 - 4.4 al TAR Campania V Sezione e alla Società Circumvesuviana s.r.l. per opportuna informativa.